

**Studio Legale**  
**Avv. Lorenzo Fasci**  
- Patrocinante in Cassazione -  
Via Sbarre Centrali, trav. V<sup>^</sup>, n. 33 (89132) Reggio Calabria Tel. e Fax. 0965.1892662  
-  
Cell.: 345.9115047 - E-mail: avv.lorenzofasci@gmail.com – PEC:  
[avvlorenzofasci@pecstudio.it](mailto:avvlorenzofasci@pecstudio.it)

---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO -ROMA**  
**RICORSO CON CONTESTUALE DOMANDA DI SOSPENSIVA**

Per l'Ing. **Nicola Corsaro**, (C.F.: CRS NCL 59C09 H224E), nato il 9.03.1959, a Reggio Calabria, ivi residente in via Enotria, n. 41 (89122), ma elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento in via Sbarre Centrali, trav. V<sup>^</sup>, n. 33 Reggio Calabria, presso lo studio dell'avv.to Lorenzo Fasci, (*abilitato al patrocinio presso le Magistrature Superiori*) dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura rilasciata in calce al presente atto (per ogni eventuale comunicazione: fax: 0965.1892662 pec: [avvlorenzofasci@pecstudio.it](mailto:avvlorenzofasci@pecstudio.it)):

CONTRO

Il **Ministero dell'Interno** in persona del sig. Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;  
Il **Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile** in persona del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco elettivamente domiciliato *ope legis* in Roma via dei Portoghesi, presso l'avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE' NEI CONFRONTI

**Del D.V.D. Bonfiglio Roberto**, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Grosseto avente indirizzo PEC: [comando.grosseto@cert.vigilfuoco.it](mailto:comando.grosseto@cert.vigilfuoco.it);

E NEI CONFRONTI

**del D.V.D. Priori Roberto**, domiciliato nella rispettiva sede di lavoro del Comando Provinciale VVF di Milano avente indirizzo PEC: [comando.milano@cert.vigilfuoco.it](mailto:comando.milano@cert.vigilfuoco.it);

- controinteressati -

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE, O QUANTOMENO PER LA CONCESSIONE DI MISURE PROVVISORIE AI SENSI DELL'ART. 31. N. 205\2000**

Delle Deliberazioni e\o dei provvedimenti di seguito riassunti:

- 1) Verbale di scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente concluso in data 28.07.2020, con la pubblicazione – sul sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) - dei nomi del personale

ammesso al corso di formazione; quanto meno limitatamente alla posizione del ricorrente e delle 2 posizioni - meglio descritte di seguito – che invece hanno avuto attribuiti punteggi non dovuti; (*all. n. 1*);

- 2) Delle proposte di graduatorie di merito per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020 formulate dalla Commissione per la progressione in carriera;
- 3) Nonché di ogni atto presupposto, successivo, connesso e\o conseguente, ivi compresa la nota DCRU del 18.09.2020, prot. N. 45725 (*all. n. 2*);

#### PER L'ACCERTAMENTO

Del diritto del ricorrente all'inserimento utile nella graduatoria finale di cui allo scrutinio di merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per la nomina a primo dirigente on decorrenza 1.01.2020.

#### E PER LA CONDANNA

Dell'Amministrazione intimata ad inserire il ricorrente in posizione utile nella graduatoria finale per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di Primo Dirigente con decorrenza 01.01.2020 formulate dalla Commissione per la progressione in carriera;

I provvedimenti suddetti sono da considerare illegittimi, errati e, in quanto posti in pregiudizio dei diritti e degli interessi dell'odierno ricorrente, sono meritevoli di annullamento dall'adito TAR per i seguenti

#### MOTIVI

VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE CIRCOLARI E D.M. – VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI COSTITUENTI LE REGOLE CONCORSUALI – ECCESSO DI POTERE PER OMISSIONE.

Vediamo, in primo luogo, l'approccio rispetto alla posizione dell'odierno ricorrente.

L'ing. Corsaro, DVD in servizio presso il Comando Provinciale di Reggio Calabria, ha partecipato allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di primo dirigente conclusosi in data 28 luglio 2020, allorquando il Consiglio di Amministrazione ha reso noti i nomi del personale ammesso al corso di formazione.

Il suddetto si è collocato al diciassettesimo posto della graduatoria stilata dal C.d.A. e, quindi, in posizione non utile ai fini della promozione, atteso che soltanto i primi sedici candidati sono stati ammessi al corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

Successivamente alla pubblicazione della suddetta graduatoria, l'Ing. Corsaro ha avanzato richiesta di accesso agli atti (*all. n. 3*) al fine di verificare la correttezza dello scrutinio e del punteggio assegnatogli che, **per soli 0.64004** centesimi di punto in meno rispetto all'ultimo classificato, non gli ha consentito di accedere al corso e, quindi, alla qualifica superiore.

Ebbene, all'esito dell'esame degli atti trasmessi in data 11.8.2020 dall'Amministrazione e notificati al ricorrente (per espressa richiesta dell'Amministrazione inviante) in data 17.8.2020 sono emersi una serie di errori resi evidenti solo dopo aver preso visione dei suddetti atti, che di seguito si esporranno, che hanno impedito la promozione dell'Ing. Corsaro.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- a) In primo luogo occorre evidenziare che il punteggio assegnato al ricorrente nello scrutinio del C.D.A. del 28.7.2020 alla **Categoria I – Schede di valutazione – giudizio annuale 2018** e pari a 59.1 è errato.

Tale errore è stato riconosciuto – purtroppo - parzialmente, dall'Amministrazione con nota della Direzione Centrale per le risorse umane prot. nr 45725 del 18.9.2020 con cui ha inteso rispondere ad uno specifico ricorso in autotutela avviato dall'odierno ricorrente con nota prot. VVF-RC nr 11927 del 27.8.2020 (oltre a successive nr 11987 del 28.8.2020 e la nr 14306 del 12.10.2020); difatti con tale nota l'Amministrazione – pur in difetto di forma per il fatto che è stato disatteso l'obbligo di specifica notifica di cui all'art. 202 del D.l.vo 127/2018 - ha rimodulato un nuovo punteggio pari a **59.5** che rimane ancora errato per i fatti che si espongono:

A tal riguardo occorre evidenziare che l'odierno istante ha subito una diminuzione del punteggio rispetto allo scorso anno, allorquando gli **erano stati attribuiti 59.6 punti**.

Tale valore (59.6 punti) discende dalla somma annuale (dei penultimi cinque anni di carriera) dei punteggi annuali di valutazione composti ciascuno da una quota espressa dal Direttore Regionale in ambito regionale più una quota aggiuntiva addenda in ambito ministeriale.

Ciò posto, dall'analisi della scheda personale è emerso che il punteggio globale di 59.1 è derivato da una valutazione annuale per l'anno 2018 di  $94 = 91 + 3$  piuttosto che 99.5 (come per gli anni precedenti composto da 95 di quota regionale + 4,5 di quota aggiuntiva).

Il medesimo odierno scrivente ha dunque effettuato l'accesso agli atti presso la Direzione Regionale VVF Calabria, al fine di comprendere la discrasia con il punteggio di  $91+3 = 94$  trascritto nella scheda personale dello scrutinio del CDA del 28.7.2020.

All'esito della verifica effettuata, è emerso che all'Ing. Corsaro è stato attribuito, in ambito regionale per l'anno 2018, un punteggio pari a 95 dal Direttore Regionale per l'anno 2018; ne discende che il punteggio globale di  $91+3 = 94$  trascritto nella scheda personale dello scrutinio del CDA del 28.7.2020 è errato e va emendato.

In ragione di quanto sin qui detto, l'Ing. Corsaro ha diritto a vedersi riconoscere, per la categoria in commento, un punteggio pari a 59,7 (in luogo di quello assegnato pari a 59,1); e ciò derivante dalla correzione dell'errato valore di 91 invece che 95 effettivo della valutazione regionale del 2018), a cui sommare il punteggio di 5 aggiuntivo; quest'ultimo punteggio aggiuntivo si ritiene non possa scendere al di sotto di tale valore di 5, dovendosi ragionevolmente provvedere ad un aumento rispetto allo storico valore di 4,5 per le seguenti motivate evidenze:

- visto l'elogio conferito all'ing. Corsaro dal Capo del Corpo Nazionale per l'attività di Vicario svolta proprio nell'anno 2018/2019.
- stante l'incremento di punteggio aggiuntivo nell'anno 2018 registrato da tutti i DVD del Comando di appartenenza ove lo stesso DVD Corsaro esercita funzioni di Vice-Comandante e nell'anno 2018 ha pur svolto il proprio incarico oltre a quelli incombenti su tre funzionari DVD contemporaneamente assenti per 2/3 gg. a settimana per distacco presso Comuni commissariati ai sensi del TUEL (art. 145 D.l.vo 267/00).

Ed ancor più si ritiene che l'errore di cui trattasi vada sanato nel nuovo punteggio da attribuire pari a 59,7 per il fatto che non assegnando il punteggio aggiuntivo di 5 si concretizzerebbe un vizio tipico del procedimento amministrativo e cioè: disparità di trattamento ed abuso di potere ed illogicità manifesta atteso il diverso apprezzamento svolto dall'Amministrazione nei confronti del sunnominato controinteressato DVD Bonfiglio Roberto (collocatosi immediatamente prima del ricorrente nella classifica di scrutinio) al quale è stato assegnato il punteggio aggiuntivo di 5 pur essendo stato valutato con il punteggio base di 94 in ambito regionale (mentre il DVD Corsaro ha punteggio 95).

Valgono tutte le considerazioni e lagnanze già espresse nella lettera di diffida compresa la pretesa di applicazione dei disposti di cui all'art. 202, comma 10, del D.l.vo 127/2018 secondo cui se aumenta il punteggio di valutazione annuale deve aumentare il punteggio della potenzialità di sviluppo professionale; per come previsto anche dai criteri di scrutinio

che recitano “*la potenzialità sarà individuata nell’arco di tutta la carriera e con riferimento al rendimento per come risulta dalla scheda di valutazione annuale*”. Quindi emerge anche un ulteriore profilo di vizio del procedimento e cioè: violazione di legge (D.L.vo 127\2018) e *lex specialis* (criteri di scrutinio).

Sanato l’errore che, alla luce di quanto sopra esposto appare palese, il punteggio globale di scrutinio sarebbe tale da consentire l’inserimento del ricorrente nella lista dei promossi predisposta dal CDA del 28.7.2020 (stante la nota DCRU nr 45725 del 18.9.2020).

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E INGIUSTIZIA MANIFESTA.

- b) In secondo luogo occorre evidenziare che il punteggio assegnato al ricorrente nello scrutinio del C.D.A. del 28.7.2020 alla **VB “*potenzialità di sviluppo professionale*”** è rimasto immutato rispetto al valore del precedente scrutinio del CDA del 25.07.2019 e **cioè: 3,9! Tale punteggio è inferiore al punteggio di 4,2 corrispondente al punteggio di SETTE secondo i vecchi criteri di scrutinio valevoli nell’anno 2009 quando il ricorrente DVD Corsaro con tale punteggio di SETTE era stato ammesso al corso dirigenti per essersi posizionato in graduatoria utile all’allora corrente scrutinio.**

Tal vulnus è molto importante in quanto, laddove fosse stato aggiornato al valore 4,2, il ricorrente sarebbe entrato a pieno titolo nella graduatoria utile.

Si deve precisare che il valore di 3,9 corrisponde al valore di 6,5 dei vecchi criteri di scrutinio e quindi ad oggi il punteggio della Categoria VB rimane al di sotto del valore a suo tempo assegnato al ricorrente nell’anno 2009 quando era stato ammesso al corso dirigenti.

Tale fattispecie trova origine in una determinazione adottata dall’Amministrazione nell’anno 2010 quando, senza un provvedimento formale e senza alcuna informativa o notifica al funzionario DVD Corsaro, il punteggio del parametro della categoria VB della “*potenzialità di sviluppo professionale*” è stato ridotto da Sette a **Quattro**; di tale irrituale e singolare decisione – mai registratesi nella storia degli scrutini per la dirigenza VF - il ricorrente ha preso conoscenza solo tramite accesso agli atti nel 2015 quando, a seguito di numerosi ricorsi, l’Amministrazione si è espressa ed ha motivato l’apportata riduzione da 7 a 4 correlandola ad una presunta volontà del ricorrente di “RINUNCIARE ALLA DIRIGENZA”. I fatti realmente avvenuti e la documentazione formale esistente (vedi

richiesta di esonero e risposta affermativa dell'amministrazione) smentiscono tale presunzione atteso che si è trattato di una richiesta del medesimo istante di essere esonerato dal corso di formazione dirigenziale per gravi motivi familiari (pur tutelate dalla vigente normativa del TULPI : vedesi L. 104\92 e correlate), ed atteso che la richiesta è stata accettata dall'Amministrazione senza alcun rilievo: per cui appare evidente che non c'è mai stata una rinuncia della dirigenza e ne' ci sono atti che depongono in tal senso.

Orbene la determinazione adottata nel 2010 configura un comportamento dell'Amministrazione correlabile al vizio di eccesso di potere *“sotto il profilo dell'abuso con effetti discriminanti sull'avanzamento in carriera”* del DVD Corsaro in quanto l'Amministrazione così facendo ha operato sul parametro della categoria VB di scrutinio che per definizione *“si configura come l'insieme delle predisposizioni appartenenti al patrimonio culturale professionale del funzionario”* e così facendo ha di fatto rimodulato arbitrariamente la condizione di idoneità del ricorrente agendo impropriamente sulla sfera giuridica dell'interessato dichiarandolo *“inadatto ad assumere la funzione di dirigente”*.

Ancora si eccepisce che, per quanto il parametro VB può contemplare intrinsecamente un potere discrezionale dell'Amministrazione, tale potere dovrebbe essere esercitato con le forme dovute (e cioè nel 2010 il provvedimento sarebbe dovuto essere stato perfezionato con specifica notifica all'interessato) e non può essere inficiato da vizi, come in effetti recita specifica giurisprudenza:

*“pur riconoscendo all'organo di vertice dell'amministrazione nell'ambito di una procedura di scrutinio per merito comparativo un'ampia discrezionalità, proprio in considerazione della mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, **le impone un particolare obbligo di idonea motivazione, affinché sia possibile oggettivare gli elementi presi effettivamente in considerazione e idonei a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito**”* (C.d.S., sez. VI, 30 aprile 2002, n. 2310; 16 aprile 1998, n. 640; sez. IV, 25 marzo 1996, n. 365), *“soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli* (C.d.S., sez. VI, 23 aprile 1994, n. 583), *ivi compresa quella relativa all'attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori* (C.d.S., sez. IV, 27 maggio 1991, n. 454; 3 dicembre 1991, n. 1040; C.d.S., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3400; C.d.S., Sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7369).

In particolare, il Tar Lazio ha precisato: *“pur essendo indiscutibile che la Commissione goda di ampia discrezionalità in relazione alla valutazione dei profili attitudinali, **“non è – comunque – possibile prescindere da un controllo sulla correttezza della valutazione effettuata – pena l'ammissione di possibili forme di arbitrio”***. La Corte territoriale ha quindi stabilito, che, in tali casi, *“l'Amministrazione **debba dar conto “dell'iter seguito attraverso una congrua motivazione del punteggio attribuito, utile per consentire la percezione della valutazione operata nei confronti degli scrutinati”*** (Tar Lazio, Sez. I ter, n. 7236/2012).

Se ripristinato il valore di SETTE (ad oggi corrispondente al valore di 4,2) il punteggio globale di scrutinio sarebbe tale da inserirlo nella lista dei promossi predisposta dal CDA del 28.7.2020 (stante la nota DCRU nr 45725 del 18.9.2020).

c) **SUB b)** – Va ulteriormente evidenziato il diverso apprezzamento svolto dall'Amministrazione tra la posizione del ricorrente e quello attribuito al DVD Bonfiglio Roberto; comportamento che appare un caso scolastico di eccesso di potere.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO -  
CONTRADDITTORIETA' – MOTOVAZIONE IRRAGIONEVOLE.

Difatti il C.d.A. ha lasciato immutato il punteggio della “*potenzialità di sviluppo professionale*” del DVD ing. Corsaro al valore 3,9 dell'anno 2019 precedente, quando invece per il DVD Bonfiglio Roberto l'aumento è stato di entità tale da causare proprio l'esclusione del mio assistito dalla graduatoria promossi.

Tale vizio è rilevabile dal fatto che al DVD Bonfiglio Roberto, che decorreva dal valore 3.6 nell'anno 2019 per il punteggio della categoria VB “*capacità di sviluppo professionale*” e' stato assegnato un aumento di 1.65 punti nel passaggio all'anno 2020 mentre il corrispondente punteggio del DVD Nicola Corsaro è stato lasciato immutato al valore di 3,9 che decorreva dall'anno 2019, pur in vigenza dei criteri di scrutinio che recitano: “la potenzialità sarà individuata nell'arco di tutta la carriera e con riferimento al rendimento per come risulta dalla scheda di valutazione annuale.

E ciò si registra in maniera palese ove si pensi che:

- a. Il DVD Corsaro ha svolto negli ultimi quindici anni di carriera la funzione di Vice-Comandante Vicario del Comando di Reggio Calabria che è un Ufficio classificato in Categoria I e posto al nr. 20 nella graduatoria di importanza dei 100 Comandi Provinciali VF esistenti in ambito nazionale;
- b. mentre, di contro, il DVD Bonfiglio ha ricoperto funzioni di Vice-Comandante provinciale solo negli ultimi 4 anni di carriera e per di più nel Comando VF di Grosseto che è Ufficio di Categoria III (quindi di livello abbastanza inferiore) e posto al nr 65 dell'elenco.
- c. anche volendosi riferire al solo periodo di carriera dell'anno 2019, rimane evidenza di discrasia ed illogicità e disparità di trattamento, nel fatto che un anno di funzione di Vice-Comandante presso il Comando di RC dovrebbe, di per sé, costituire merito alla carriera più grande di quello attribuibile alla prestazione di un anno di Vice-Comandante presso il Comando di Grosseto di due livelli di importanza più basso.

E ciò si registra nonostante l'elogio conferito al DVD Corsaro, dal Capo del Corpo Nazionale, per l'attività di Vicario svolta proprio nell'anno 2018/2019.

Sanato il vizio, il ricorrente verrebbe inserito nella lista dei promossi predisposta dal CDA del 28.7.2020 (stante la nota DCRU nr 45725 del 18.9.2020), anche ai sensi dell'art. 202 del Dl.vo 1427/2018.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E REGOLAMENTI SPECIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE.

**d) Sul punteggio attribuito al DVD Bonfiglio Roberto in relazione alla Categoria 3 lett. E) – Corsi professionali.** All'esito dell'esame degli atti della procedura di scrutinio è emerso che il DVD Bonfiglio Roberto, che si è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria per l'ammissione al corso impedendo all'Ing. Corsaro di accedervi, ha partecipato al *“Corso Approccio Ingegneristico alla sicurezza antincendio – periodo dal 09 al 13 dicembre 2019”*, ottenendo allo scrutinio un punteggio di 0.1 nonostante avesse già partecipato, nel corso del 2019, ad altri tre corsi del Calendario *“accademico ISA”* 2019/2020; Orbene a tal riguardo si fa osservare che la Circolare nr 36260 del 24.10.2019 emessa dalla DCF/ISA (a firma del signor Capo del Corpo ed indirizzata anche agli Uffici di diretta collaborazione con il signor Capo Dipartimento ed all'Ufficio Ispettivo che dovevano vigilare sull'applicazione) ha espressamente stabilito che i Direttivi che avevano già partecipato a tre corsi previsti nel catalogo generale ISA 2019/2020, non potevano essere ammessi al quarto corso (“devono essere eliminate le domande”).

Occorre altresì evidenziare che da tale corso è rimasto escluso l'ing. Corsaro pur sussistendo formale nota della Direzione Regionale Calabria (nota nr. 20079 del 21.11.2019) con espressa richiesta di volerlo ammettere alla frequenza anche in sovrannumero (non avendo raggiunto a quella data il minimo numero previsto).

Da quanto sin qui detto discende che il DVD Bonfiglio non poteva essere ammesso al corso, ma, cosa ancor più importante, per quel che qui ci interessa, la partecipazione al corso, essendo frutto della illegittima disapplicazione della predetta circolare, non poteva e non doveva essere valutata ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte del C.d.A. nella categoria in oggetto (occorre evidenziare che la convocazione prot. nr. 42088 del 2.12.2019 del VF Bonfiglio Roberto al corso suddetto a firma dell'allora Direttore Centrale per la Formazione concretizza l'adozione di un “atto contrario ai doveri d'Ufficio”).

Ed ancora:



Dall'esame della scheda individuale del DVD Bonfiglio Roberto risulta che a quest'ultimo è stato attribuito punteggio (di uguale consistenza a quello dei corsi ISA) anche per la partecipazione nell'anno 2019 a tre corsi "non ISA", di cui due risultano (dalla scheda di valutazione) essere stati svolti nello stesso periodo temporale e cioè:

- a) Corso Sperimentale "Sistema funzionale nell'ambito degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - IEC 61511 Functional Safety Analysis": periodo 21/25.10.2019;
- b) Corso "FSE 100-IEC61511- Functional Safety Analysis" in data 24.10.2019.

Si ritiene *in primis* di eccepire che l'attribuzione di punteggio per il corso b) sia da considerare "non conferibile", dovendosi presumibilmente escludere che nello stesso periodo il DVD abbia partecipato a due corsi diversi e stante il fatto che è esclusa (dai criteri di scrutinio) l'attribuzione di punteggio alla partecipazione a seminari di un solo giorno di durata ed ancora che venga attribuito punteggio senza il superamento di specifica prova d'esame ; *in secundis* si ritiene che la consistenza del punteggio attribuito per il terzo corso c) Corso "FSE 101 e FSE 102 nel campo dell'applicazione dell'Industria di processo" – 2019, sia difforme dai vigenti criteri di scrutinio in quanto, tramite accesso agli atti, si è appreso che la partecipazione a tale corso da parte del DVD Bonfiglio sia stata fatta in difetto di formale designazione e senza previo procedura di selezione e senza esame finale regolarmente validato dalla Direzione Centrale per la Formazione; ed in ogni caso la consistenza di punteggio attribuito contrasta con i principi dei corsi ISA.

Per quanto sopra detto ne deriva che al DVD Bonfiglio Roberto non può essere considerato utile ai fini della graduatoria di scrutinio, il punteggio di 0.1 per mancanza di legittimità ed il punteggio di 0.1+0.05 per mancanza di forma dovuta al non rispetto dei criteri di scrutinio.

Su tali ultimi aspetti occorre, altresì, rilevare che è rimasta senza riscontro la richiesta di accesso agli atti inviata con prot. VVF-RC nr 11942 del 27.8.2020 e successivo sollecito.

Anche sotto tale ulteriore profilo di censura si ritiene di avanzare richiesta di emissione di un provvedimento correttivo degli errori reclamati e, quindi, invita le Amministrazioni in indirizzo ad evitare ogni ipotesi di rinvio della necessaria emissione di idoneo provvedimento a data da destinarsi e comunque nell'ambito delle procedure del prossimo scrutinio alla dirigenza.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO –  
CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DI  
CIRCOLARI E REGOLAMENTI SPECIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE.

**e) Sull'errata ammissione alla partecipazione allo scrutinio con decorrenza 1.1.2020 del DVD PRIORI Fabrizio**

In sintesi si ritiene di evidenziare che Il DVD Priori Roberto è stato ammesso al corso dirigenti pur non avendone diritto poichè il suo iter di carriera non comprende, ai sensi dell'art. 150 del D.lvo 217/2005, almeno due anni di servizio svolti prestati presso struttura periferica (cioè presso comandi e non uffici centrali); difatti dalla scheda personale risultano svolti presso uffici periferici circa 595 gg. alla data del bando del 31.12.2020.

Né lo stesso DVD Priori ha compiuto il minimo di due anni alla data di scadenza ultima prevista nella **Circ. nr 58887 del 2019**, ove è stabilito che il termine ultimo per inviare documenti per lo specifico scrutinio era fissata al 23.1.2020.

**Lo stesso verbale del CDA del 28/7/2020**, che qui di seguito si allega, precisa - al quarto capoverso della pagina 4 - che “sono ammessi allo scrutinio i vicedirigenti che alla data del 31.12.2019 abbiano maturato almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica”; ed al sesto capoverso statuisce, ai sensi **dell'art. 150 del D.lvo 217/2005** per come modificato dal **D.lvo 127/2018** “non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per la qualifica di primo dirigente i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo di almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo” e pertanto, anche a prescindere dalla circolare nr. 58887 del 10.10.2019, è certo che la coesistenza del capoverso 4 e del capoverso sesto escludono dallo scrutinio quei funzionari che alla data del 31.12.2019 non avevano prestato servizio effettivo in un Comando di almeno due anni.

D'altronde, appare utile ricordare il principio secondo il quale tutti i requisiti per l'ammissione devono essere posseduti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente la decorrenza della qualifica da assumere e cioè dell'anno a cui si riferisce lo scrutinio. Detto principio è ben radicato nelle circolari emanate anno per anno ed è ben esplicitato (senza che ne sia stata fatta modifica alcuna) fin dalla **circolare nr 2592 del 21.4.2008** quinto capoverso della seconda pagina.

Ne' potrebbe essere altrimenti atteso che **la decorrenza giuridica ed economica della promozione a Dirigente dei funzionari** che hanno partecipato allo scrutinio de quo è fissata all'1.1.2020; pertanto, **proprio da quella data e non dopo**, devono sussistere tutti i requisiti necessari per poter assumere la funzione dirigenziale riconosciuta giuridicamente ed economicamente dal 1.1.2020, tra cui anche il requisito di cui all'art. 150 del **D.lvo 217/2005** correlato espressamente all'avvenuta acquisizione di quelle

prerogative tecnico/esperenziali essenziali per svolgere le mansioni dirigenziali a partire dal 1.1.2020.

Si tratterebbe di una violazione di una legge ben precisa che comporta l'annullamento dell'atto illegittimo cioè l'Amministrazione dovrebbe annullare il provvedimento di ammissione al corso dirigente di Priori poichè illegittimo.

Se l'amministrazione ha usato la data del Consiglio di scrutinio del 28.7.2020 quale data ultima per calcolare la effettiva carriera valutabile per il candidato DVD sig. Priori Roberto, ha posto in essere, contemporaneamente una violazione di legge (o meglio di Circolare) ma ha anche posto in essere un vizio di eccesso di potere per abuso poichè ha violato quanto disposto dalla sua stessa circolare 58887 del 10.10.2020 che contiene la seguente specifica clausola: *“si richiama l'attenzione sull'opportunità di aggiornare, per l'anno 2019, i fascicoli del personale interessato che ha maturato l'anzianità prescritta per l'ammissione ai citati scrutini per merito comparativo”*.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO –  
VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E  
REGOLAMENTI SPECIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE.

**f) Errata attribuzione di punteggio al DVD PRIORI Fabrizio nella categoria 5A1 per *“particolari attività emergenziali”*.**

Al DVD Priori Roberto è stato riconosciuto, per il tramite di una serie di certificazioni rilasciate dal Direttore Centrale per l'emergenza un punteggio di scrutinio di 1.55 punti per la categoria 5A1 per aver partecipato ad attività emergenziali in seno al CON (centro operativo nazionale).

Tale punteggio non è legittimo poichè l'interessato nel 2016/7/8 faceva parte funzionale dell'Ufficio Gestione e Coordinamento Emergenza, in quanto funzionario ivi assegnato permanentemente; nel 2019 era assegnato ad altro Ufficio denominato CON (centro Operativo Nazionale) e la sua mansione era quella di partecipare a tutte le attività connesse alla gestione delle emergenze nazionali per come da fonte *“vigilfuoco.it”*.

Ciò significa che ai sensi dei **DPR 3 del 1957 e del DPR 686 del 1957** (che regolano gli scrutini per merito comparativo nelle amministrazioni pubbliche) all'attività svolta dal Priori in caso di emergenza al CON **non può essere riconosciuto un ulteriore punteggio** oltre quello già assegnatogli per la categoria 5A2 e cioè per le *“mansioni proprie”* ricoperte;

altrimenti l'attività lavorativa verrebbe ad essere valutata DUE volte; il ch  rende palese un eccesso di potere sotto il profilo della disparit  e della illogicit .

INOLTRE le certificazioni rilasciate dal Direttore dell'emergenza non sono coerenti e rispettose dei criteri di scrutinio che precisano espressamente che: *“sono oggetto di valutazione solo quelle dichiarazioni del Direttore Centrale per l'emergenza che attestano la specifica partecipazione in “SALA CRISI”.* Invece le suddette certificazioni attestano attivit  in seno al CON.

Pertanto non pu  essere attribuito punteggio di merito ad atti / attestazioni / certificazioni che non certificano espressamente la partecipazione in SALA CRISI che   un particolare settore interno al CON; l'avvenuta attribuzione di punteggio configura travisamento della regola prevista dai criteri di scrutinio che recitano: *“0,5 punti per ogni settimana di partecipazione in SALA CRISP”.*

L'attribuzione di punteggio   improprio ed irregolare anche perch  l'esistenza della clausola che prevede l'assegnazione di punteggio di *“0,5 punti per ogni settimana in SALA CRISI”* esclude di fatto in modo inconfutabile che possono essere attribuiti punteggi per attivit  diverse pur se svolte in seno al CON.

C'  da precisare che il funzionamento della SALA CRISI   normato dalla circ. EM-03/2012 rev.01-2015 e sulla base di tale regolamento la SALA CRISI funziona con posti riservati a Dirigenti provenienti da Uffici ben specificati e non ci sono posti riservati a funzionari (tranne casi particolari di volta in volta regolati da circolari specifiche come avvenuto nel caso della circolare CON – DCEST nr 15478 del 2.11.2016.

Il punteggio attribuito a seguito delle suddette certificazioni   tra l'altro errato poich  in alcuni casi si attribuisce punteggio previsto per le calamit  nazionali quando invece le calamit  interessate non sono tali nemmeno ai sensi del regolamento circ. 1\_Em/2011, non pu  essere attribuito detto punteggio e, nel caso che riguarda il DVD Priore si tratta di calamit  non a carattere nazionale;

Ricorre ALTRESI' specifica violazione di legge (L. 241/90 art. 6 bis - ex L. 190/2012; DPR 62/2013 Codice comportamento; Dl.vo 39/2013 in materia di conflitto di interessi ed in merito a questioni di imparzialit  e terziet  di giudizio/obiettivit ) concretizzatasi nel fatto che la valutazione positiva delle suddette attestazioni rilasciate dal Direttore dell'emergenza   stata fatta da una commissione per la progressione in carriera di cui faceva parte lo stesso direttore dell'emergenza che  , altres , il diretto superiore o datore di lavoro del funzionario Priore; pertanto l'attribuzione di punteggio a

tali certificazioni da parte della commissione per la progressione in carriera configura un vizio di forma e di legittimità e\o quanto meno abuso di potere.

Le affermazioni su riportate trovano conferma nella giurisprudenza. Così il Tar Friuli Venezia Giulia, (sent. n. 716/2001) ed il Tar Sicilia, (sent. n. 2397/2016) pronunciatisi su base ANAC hanno stabilito che *“nelle procedure di concorso, costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di circostanze non ricollegabili all’esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale”*; ed inoltre il Tar Sardegna, sez. I, (sent. n. 459/2013) ha precisato che *“il conflitto di interessi può esprimersi non solo in termini di grave “inimicizia” nei confronti di un candidato, ma anche in tutte le ipotesi di peculiare “amicizia” o assiduità nei rapporti (personali, scientifici, lavorativi, di studio), rispetto ad un concorrente”*.

Altri aspetti di natura formale sono:

- a) l’attestazione sulla base della quale vengono attribuiti punteggi per l’emergenza del 2016 è a firma del Capo del corpo e **non del Direttore Centrale per l’Emergenza** per come espressamente richiesto dai criteri di scrutinio che prevedono in casi simili la ratifica dell’atto da parte del Direttore Centrale per l’emergenza;
- b) l’attestazione delle partecipazioni anni 2017/8 **non è firmata nè protocollata**.

**Sussiste altresì un ulteriore profilo di vizio di disparità di trattamento e contraddittorietà** atteso che al ricorrente **non sono stati valutati atti di partecipazione ad attività emergenziali per emergenza “incendio boschivi” del 2017 e “ricerca persona 2018/9” pur se accompagnati da specifica attestazione del Dirigente locale e di fattura del tutto simile a quelli eccepite del DVD Priori**. Qualora a tali atti venissero assegnati i previsti punteggi di cui ai vigenti criteri di scrutinio il DVD Corsaro accedrebbe alla graduatoria *“promossi”*.

**ECESSO DI POTERE PER DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – CONTRADDITTORIEA’ – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E REGOLAMENTI SPECIFICI DELLA PROVA CONCORSUALE.**

- g) Della mancata attribuzione di punteggio agli atti attestanti la partecipazione a particolari attività emergenziali del DVD Corsaro Nicola, nella categoria 5A1 per **“particolari attività emergenziali”**.

In sintesi: **non** sono stati attribuiti punteggi di scrutinio agli atti relativi a “Partecipazione a particolari attività di soccorso” inviati nel fascicolo personale dal DVD Corsaro per come di seguito elencati:

- 2.x Soccorso Incendi Boschivi 2017 - dal 3.8
- 3.x Soccorso Incendi Boschivi 2017 - dal 9.7 - emergenza dichiarata dal CON
- 4.x Soccorso Incendi Boschivi 2017 - dal 30.6
- 5.x Soccorso Incendi Boschivi 2017 - dal 31.8 – emergenza dichiarata dal CCNVVF

La negata attribuzione di punteggio non trova fondamento e diritto negli attuali criteri di scrutinio atteso che, trattasi di partecipazione del DVD Corsaro ad emergenze di durata almeno CINQUE giorni specificamente prevista (nella piu’ larga eccezione del termine) nei criteri con punteggio 0,1 cadauno + 0,15 in caso di “particolari funzioni”; a tal proposito occorre precisare che tutti gli atti sono corredati da specifica attestazione dirigenziale nel rispetto dei vigenti criteri di scrutinio.

Ne’ può essere disconosciuto e rigettato il fatto che nella fattispecie DUE attestazioni pur riferite a settimane differenti evidenziano che TRATTAVASI di emergenze a livello nazionale attenzionate dall’Amministrazione Centrale e dal Centro Operativo Nazionale e declamate tali persino dall’allora Capo del Corpo ing. Giomi (vedasi riferimenti in circolare).

Nè la mancata valutazione può addursi ad una qualsivoglia regola astratta sulla base della quale interpretare ed applicare sui generis i vigenti criteri di scrutinio e ciò per il fatto che non si evince dagli atti acquisiti con L. 241/90 se simili casi abbiano portato in modo determinante ed univoco all’esclusione del funzionario scrutinato dalla lista dei promossi.

Non esiste nei decretati criteri di scrutinio vigenti ed utilizzati per le operazioni del CDA del 28/7/2020 alcun riferimento o tratto interpretabile sulla base del quale l’emergenza AIB non debba essere valutata.

SI ECCEPISCE, altresì, il vizio di disparità di trattamento con quanto riconosciuto al DVD Bonfiglio Roberto (la cui posizione nel quaderno degli scrutini ha comportato l’esclusione dello scrivente dalla promozione) stante il fatto che lo Stesso Bonfiglio Roberto vanta un elogio del Capo del Corpo per la partecipazione alle attività di interventi per incendio di bosco e sterpaglie del 16.7.2017; va da se che se la massima carica del Corpo Nazionale attribuisce l’imprimatur di “attività emergenziale” alle attività svolte dal DVD Bonfiglio non può (conflitto e contraddizione) la Commissione di progressione in carriera “cassare” gli atti relativi ad uguali identiche attività svolte dal

DVD Corsaro nello stesso periodo; dunque attività previste dal punto 5.1 dei criteri di scrutinio e pertanto meritevoli di essere valutati con idoneo punteggio.

ECESSO DI POTERE PER – VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E REGOLAMENTI SPECIFICI.

**h) Dell'applicazione dei disposti di cui all'art. 202, comma 10, del D.l.vo 127/2018.**

L'Amministrazione convenuta avrebbe dovuto dare attuazione ai disposti del comma 10 dell'art. 202 del D.l.vo n. 127/2018 (ordinamento del CNVVF), atteso che, in esito alla correzione dell'errore sul parametro del punteggio di valutazione annuale 2018 (di cui al suddetto punto 1) e correlato aumento del punteggio della categoria I deve corrispondere un riconoscimento formale favorevole sul giudizio complessivo del Funzionario che, per sua intrinsecità e natura, non può che avvenire agendo sul parametro della *“progressione in carriera”*.

ECESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DI CIRCOLARI E REGOLAMENTI SPECIFICI.

**i) Del mancato recepimento dell'Elogio del Prefetto di RC e del Direttore regionale pro tempore.**

Con nota prot. Nr 19732 del 18.11.2019, a seguito di segnalazione del Comandante Provinciale VVF nr 20541 del 12.11.2019, il Direttore Regionale VVF-Calabria ha trasmesso agli Uffici Centrali una nota di *“elogio”* descrivente eccellente impegno sostenuto dal DVD Corsaro in qualità di Vice-comandante.

I criteri di scrutinio vigenti prevedono che tali documenti possono essere recepiti ai sensi del D.M. n. 148 del 2017 dall'Amministrazione che emana un provvedimento formale ad hoc a cui si attribuisce un certo punteggio di scrutinio; gli stessi criteri di scrutinio prevedono che atti di minor fattezze anche se emanati da autorità locali piuttosto che dal Prefetto interessato, possono essere tenute in considerazione nella categoria 5A1 *“potenzialità di sviluppo professionale”*.

Orbene l'Amministrazione non ha provveduto a recepire il suddetto elogio e quindi non è stato attribuito alcun punteggio di scrutinio al DVD Corsaro; ne' ha provveduto a tenere il fatto in considerazione atteso che il punteggio nella categoria *“potenzialità di sviluppo professionale”* è rimasto immutato all'anno 2019.

Sebbene interpellata all'uopo con nota VVF-RC nr 12166 del 1.9.2020 l'Amministrazione ha mai espresso alcuna motivazione.

Il mancato recepimento da parte del Dipartimento delle suddette note di merito per l'anno 2019, se visto in concomitanza con l'errore di computazione del punteggio relativo alla valutazione annuale per l'anno 2018 (vedi nota prot. DCRU nr 45725 del 18.9.2020 e VVF-RC n. 11924 del 27.8.2020), ha comportato – visto il quaderno di scrutinio - l'esclusione del sottoscritto dal corso dirigenti con dec. 1.1.2020.

La fattispecie rileva il vizio di eccesso di potere per omissione d'atti d'ufficio e quindi eccesso di potere ed ingiustizia manifesta.

**j) Della mancata attribuzione di punteggio ad una serie di documenti inviati per lo scrutinio cui alla Circ. nr 58887 dell'Ufficio II della DCRU.**

Di fatto, **non sono stati presi in considerazione ai fini dell'attribuzione di punteggio di scrutinio una serie di atti inviati** ed in particolare **quindici documenti facenti parte della categoria III C “*lavori originali elaborati per il servizio*” e due documenti facenti parte di atti valutabili ai sensi della categoria 5A1 a “*Partecipazione a particolari attività di soccorso*”.**

Tra questi atti alcuni:

- 1) sono del tutto uguali in forma e sostanza (ma diversa argomentazione) ad altri che invece sono stati valutati allo stesso DVD Nicola Corsaro proprio nel corrente scrutinio;
- 2) altri invece sono simili ad atti trasmessi da funzionari ammessi al corso dirigente sia nello scrutinio de quo che in precedente scrutinio.

La loro valutazione comporterebbe incremento di punteggio tale da comportare l'inserimento del DVD Nicola Corsaro in graduatoria ammessi al corso dirigenti.

La negata assegnazione di punteggio ai suddetti atti da parte della Commissione per la progressione in carriera configura un abuso di potere connotato da illogicità ed irragionevole motivazione e contraddittorietà e disparità di trattamento con altri funzionari.

Si premette che non è stato possibile dedurre le reali formali motivazioni dal verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 28.7.2020, acquisito tramite accesso atti l. 241/90 in quanto lo stesso risulta incompleto o omissivo poiché, difformemente dal disposto dell'art 65 penultimo comma, del DPR 686 del 1957 non esplicita le motivazioni di rigetto degli atti.

Si rileva, altresì, che il suddetto accesso agli atti ha evidenziato la mancanza di un simile verbale redatto dalla Commissione per la progressione in carriera che aveva l'onere di cristallizzare le motivazioni di rigetto dei documenti.



Si evidenzia l'abuso di potere da parte dell'Amministrazione atteso che SEBBENE tutti i documenti sono accompagnati da specifica certificazione del dirigente dell'Ufficio di appartenenza del funzionario - per come previsto e richiesto dai vigenti criteri di scrutinio - e sebbene tali certificazioni attestino (come richiesto) il favorevole giudizio, tutte le certificazioni sono state invece disattese concretizzandosi così manifesta contraddittorietà nell'azione amministrativa dato l'instauratosi conflitto di competenze e responsabilità tra l'estensore della certificazione (Dirigente e quindi anch'esso Amministrazione) e i componenti della Commissione di valutazione (anche loro dirigenti di pari livello). Permangono pertanto i vizi per come segnalati in sede di ricorso in autotutela con le note VVF.RC prot. NR 12275 del 3.9.2020 e nr 14488 del 14.10.2020, che così si riassumono:

In particolare

55.x ricorso al TAR x causa Stanganelli – 2019;

- l'elaborato è stato valutato erroneamente nella categoria “*incarichi*”; l'elaborato per come dichiarato dal Direttore Regionale nell'attestazione rilasciata configura inequivocabilmente un atto conforme ai criteri di scrutinio relativi ai lavori originali; è un lavoro che prefigura competenze specifiche ed intellettualità proprie del funzionario pienamente conforme ai requisiti previsti per tale categoria dall'art. 67 del DPR 686/57.

E' lavoro uguale in forma e consistenza a quello giustamente valutato:

**Studio e Relazione di sintesi, inoltrata all'Avvocatura di Reggio Calabria ambito difesa per ricorso al TAR di Vigili in posizione di L.151/2001 - (2018)** 0,07500

Esiste specifica attestazione del Direttore Regionale che è identica a quella valutata per

**Studio e Relazione di sintesi, inoltrata all'Avvocatura di Reggio Calabria ambito difesa per ricorso al TAR di Vigili in posizione di L.151/2001 - (2018)** 0,07500

56.x ricorso al TAR x Csq Cassalia – 2019

- l'elaborato è un lavoro che prefigura competenze specifiche ed intellettualità proprie del DVD ed è pienamente conforme ai requisiti previsti per tale categoria di lavori dall'art. 67 del DPR 686/57.

E' lavoro uguale in forma e consistenza a quello valutato:

**Studio e Relazione di sintesi, inoltrata all'Avvocatura di Reggio Calabria ambito difesa per ricorso al TAR di Vigili in posizione di L.151/2001 - (2018)** 0,07500

Esiste specifica attestazione del Direttore Regionale che è identica a quella valutata :

**Studio e Relazione di sintesi, inoltrata all'Avvocatura di Reggio Calabria ambito difesa per ricorso al TAR di Vigili in posizione di L.151/2001 - (2018)** 0,07500

40.x lav. originale sedi disagiate – 2019

- l'elaborato è stato valutato favorevolmente dal Dirigente con una formula inequivocabilmente corretta rispetto ai criteri di scrutinio vigenti; l'elaborato è stato prodotto nel corso dell'anno 2019 per come dichiarato espressamente dal Dirigente e precisamente è stato concluso il 30.12.2020 per come da firma in calce del funzionario; la data del 2.1.2020 quale data trascritta nel frontespizio dell'elaborato non fa che confermare l'evidenza della sua validità per l'anno 2019 atteso che giorno 1.1.2020 era festivo e che dalla data di completamento dell'elaborato 30.12.2019 il giorno 2.1.2020 era l'unico ed il primo giorno utile per protocollare il lavoro svolto.

E' esplicitamente riportato nel frontespizio dell'elaborato il riferimento amministrativo risalente al prot. nr 18870 del 15.10.2019 da cui origina l'avvio del procedimento dello studio redatto.

L'elaborato e la specifica attestazione del Dirigente sono identiche al "LAV ORIG" valutato nella scheda personale dello scrivente e cioè:

**Studio propedeutico alla valutazione del mantenimento dell'orario differenziato h 24/72 nei distaccamenti disagiati - (2016)** 0,03750

58.x studio di fattibilità fogna SMZT – 2018

- trattasi di un progetto preliminare di fattibilità del tutto simile a quello valutato:

**Studio della progettazione preliminare dell'edificio denominato Corpo H - (2011)** 0,03750

Lo studio, pur completo di quadro economico, è stato usato dalla Direzione Regionale che ha appaltato e realizzato l'opera per come previsto nel lavoro originale; la bontà ed utilità del lavoro sono stati espressamente dichiarati dal Dirigente con specifica attestazione allegata al fascicolo personale e con lettera di elogio pure allegata. Al lavoro competono tutti i connotati previsti dal DPR 686/57 all'art. 67;

Al DVD Greco Giovanni è stato valutato:

**Progetto di ristrutturazione sistema fognario Centro Regionale Lamezia Terme - (2014)** 0,03750

47.x progetto prelimin. imp. elettr. fogna SMZT – 2019

= trattasi di un progetto preliminare di fattibilità del tutto simile a quello valutato al DVD Nicola Corsaro ed anche ad altri funzionari scrutinati precedentemente:

**Studio della progettazione preliminare dell'edificio denominato Corpo H - (2011) 0,03750**

Lo studio, pur completo di quadro economico, è stato usato dalla Direzione Regionale che ha appaltato e realizzato l'opera per come previsto nel lavoro originale; la bontà ed utilità del lavoro sono stati espressamente dichiarati con attestazione del Dirigente Superiore della Direzione Regionale competente nel rispetto dei criteri di scrutinio. Al lavoro competono tutti i connotati previsti dal DPR 686/57 all'art. 67;

41.x lavoro originale - regolamento VIDEO SORV – 2018

- trattasi di un lavoro originale del tutto simile in forma e sostanza a quello valutato al DVD Nicola Corsaro:

**Regolamento orario straordinario - (2019) 0,03750**

Esiste attestazione del Dirigente ed esplicitante il rispetto dei criteri di scrutinio.

Riguardo alla presunta data mancante si evidenzia che l'attestazione del Dirigente ing. Ghimenti è regolarmente datata e protocollata e pertanto non ci sono elementi di indefinibilità temporale per il fatto che la presenza al Comando di RC dell'ing. Ghimenti è stata limitata nel periodo 2018/2019.

L'elaborato redatto assieme all'ing. De Benedetto del Comando di RC è stato regolarmente valutato a quest'ultimo nella sua scheda personale e, pertanto, la mancata valutazione allo scrivente è immotivata;

6.x coordinamento NIAT - 2019 - nv 28.7.2020

- trattasi di un lavoro originale del tutto conforme nel suo contenuto tecnico e professionale ai criteri dell'art. 67 del DPR 686/57 ed ai vigenti criteri di scrutinio; Il lavoro è stato redatto dal DVD corsaro nella forma di "*relazione conclusiva*" pur con la collaborazione di altro funzionario, ed è stato valutato favorevolmente dal Dirigente Superiore della Direzione Regionale con specifica attestazione di merito all'uopo inviata nel fascicolo personale, anche in virtù del prestigio dell'Ente esterno a cui era rivolto .

In palese disparità di trattamento si rileva che al DVD Bonfiglio Roberto (la cui posizione ha determinato l'esclusione dello scrivente dalla promozione) sono stati riconosciuti lavori originali di uguale portata e cioè:

**Relazione su esplosione di un forno a GPL - un caso di studio - (2015) 0,03750**

29.x incarico regolamentazione Vigilanza-Bunkeraggio – 2018

= trattasi di un lavoro originale del tutto conforme nel suo contenuto tecnico e professionale ai criteri dell'art. 67 del DPR 686/57 ed ai vigenti criteri di scrutinio; trattasi di uno studio su aspetti amministrativi/gestionali delle risorse umane finalizzato alla risposta esterna in tema di vigilanza VF; la versione inviata al fascicolo personale pur denominata "bozza" concretizza uno studio caratterizzato da una completezza funzionale delle argomentazioni trattate ed è stata UTILIZZATA dal dirigente pro tempore per come dichiarato nella specifica attestazione rilasciata, che la definisce rispettosa dei criteri di scrutinio per i lavori originali.

trattasi di un lavoro originale del tutto simile in forma e sostanza a quello valutato al DVD corsaro:

**Regolamento orario straordinario - (2019)**

**0,03750**

38.x lav. orig. riserve fogna SMZT – 2019

- trattasi di un lavoro originale del tutto conforme nel suo contenuto tecnico e professionale ai criteri dell'art. 67 del DPR 686/57 ed ai vigenti criteri di scrutinio; trattasi di uno studio su aspetti amministrativi/tecnici regolanti l'appalto per la costruzione dell'impianto fognario della palazzina SMZT regolarmente realizzato e funzionante;

la sua redazione presuppone un'attività di studio normativo e sintesi che non fa parte del normale carico di lavoro del funzionario VF, costituendo in forma e sostanza le ragioni di opposizione alle pretese dell'impresa nell'ambito di un instaurato contenzioso;

trattasi di lavoro originale di consistenza ed utilità per l'Amministrazione non inferiore in merito e sostanza di quello già valutato allo scrivente cioè:

**Studio e Relazione di sintesi, inoltrata all'Avvocatura di Reggio Calabria ambito difesa per ricorso al TAR di Vigili in posizione di L.151/2001 - (2018)**

**0,07500**

Il lavoro è stato valutato favorevolmente con specifica attestazione dal Dirigente superiore della Direzione regionale nel rispetto dei vigenti criteri di scrutinio.

46.x regolamento Formazione – 2017

= trattasi di un lavoro originale del tutto conforme nel suo contenuto tecnico e professionale ai criteri dell'art. 67 del DPR 686/57 ed ai vigenti criteri di scrutinio;

trattasi di un lavoro originale del tutto simile in forma e sostanza a quello valutato allo scrivente:

**Regolamento orario straordinario - (2019)**

**0,03750**

Il lavoro della formulazione del “regolamento di formazione” è stato implementato in uso al Comando ed è stato apprezzato dal dirigente dell’Ufficio che ha redatto specifica attestazione pur conforme ai criteri di scrutinio per elaborati antecedenti al 2018.

Ai funzionari scrutinati sono stati riconosciuti atti identici ed in particolare al DVD Bonfiglio Roberto (la cui posizione ha determinato l’esclusione dello scrivente dalla promozione) sono stati riconosciuti lavori originali di uguale portata:

**Regolamento accesso atti del Comando - (2015)**

**0,03750**

23.x fascicolo raffreddam. uil - vallefucino molise - 2018

**MOTIVAZIONE:** trattasi di un lavoro originale la cui produzione ha richiesto un rilevante aggravio di lavoro dovuto alla ricerca d’archivio ed attività di screening e sintesi e pertanto conforme nel suo contenuto ai criteri dell’art. 67 del DPR 686/57; la sua utilità è attestata dal Dirigente che con apposita dichiarazione allegata al fascicolo ne ha apprezzato l’efficacia e l’originalità di cui ai vigenti criteri di scrutinio;

24.x fascicolo raffreddam.csil - vallef. palermo -2019

**MOTIVAZIONE:** trattasi di un lavoro originale la cui produzione ha richiesto un rilevante aggravio di lavoro dovuto alla ricerca d’archivio ed attività di screening e sintesi e pertanto conforme nel suo contenuto ai criteri dell’art. 67 del DPR 686/57 ed ai vigenti criteri di scrutinio;

la sua utilità è attestata dal Dirigente che con apposita dichiarazione allegata al fascicolo ne ha apprezzato l’efficacia e l’originalità.

34.x incarico x stima simonetta – 2018

**MOTIVAZIONE:** trattasi di un lavoro originale la cui produzione ha richiesto un rilevante aggravio di lavoro attinente lo studio e la valutazione delle singole voci del lungo e complesso computo metrico redatto dal professionista esterno per come allegato all’uopo nel fascicolo personale;

Il verbale esplicita nel suo contenuto una serie di determinazioni tecniche ed amministrative comprensive di riferimenti normativi e derivanti da uno studio dell’osservatorio immobiliare.

La sua utilità è attestata dal Dirigente che con apposita attestazione allegata al fascicolo ne ha apprezzato l'efficacia e l'originalità mettendo in evidenza la favorevole valutazione espressa anche dalla Prefettura di RC che si è servita della perizia nell'ambito di specifico contenzioso vincente.

### **28.x incarico decreto prefettizio - hot spot - 2018**

**MOTIVAZIONE:** trattasi di un lavoro originale la cui produzione ha richiesto un rilevante aggravio di lavoro attinente lo studio e la valutazione del progetto esecutivo e del contratto dei lavori di cui trattasi appaltato dalla Prefettura di RC;

La sua utilità è stata attestata dal Dirigente che con apposita attestazione allegata al fascicolo ne ha apprezzato l'efficacia e l'originalità mettendo in evidenza la favorevole valutazione espressa anche dalla Prefettura di RC che si è servita favorevolmente del lavoro.

Le considerazioni offerte dalla DCRU nella nota nr 45725/2020, in merito al il fatto che i documenti hanno la forma di “comunicazioni” con la Prefettura, non tengono conto dell'effettivo contenuto tecnico e professionale delle “stesse”;

Se lette, le quattro missive, così composte per esigenze di rapidità di approccio, contengono valutazioni, deduzioni, indicazioni e riferimenti normativi nonché espressioni di responsabilità professionale che presuppongono l'originalità del lavoro in termini di contenuto tecnico; sono esse, largamente distanti dall'accezione di “*comunicazione*”.

54.x DTS ricerca persone scomparse Stilo – 2018 e 20.x DTS x soccorso PERSONA 2019.

La negata attribuzione di punteggio di cui alla nota DCRU nr 45725/2020 non trova fondamento e diritto negli attuali criteri di scrutinio atteso che, trattasi di soccorso in qualità di DTS con durata superiore alle 24 h, ed inoltre non esiste nei decretati criteri di scrutinio vigenti ed utilizzati per le operazioni del CDA del 28/7/2020 alcun riferimento o regola astratta sulla base del quale IL SOCCORSO A PERSONA DISPERSA IN ZONA IMPERVIA CON ELICOTTERO non debba essere valutato ovvero non debba essere considerato attività di soccorso ai soli fini dell'attribuzione di punteggio di scrutinio.

In ultimo va evidenziato all'adito TAR che, oltre le varie istanze inoltrate personalmente da ricorrente, in data 10.101.2020, il medesimo istante, per il tramite del difensore

costituito ha inoltrato formale atto volto a richiedere all'Amministrazione di provvedere in autotutela alla correzione dei dati sbagliati.

Anche questa ennesima istanza è rimasta senza risposta.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'odierno istante, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

#### CHIEDE

Che l'ON.le Tribunale Regionale Amministrativo del Lazio, voglia, disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione ex adverso formulata, voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa annullamento dei provvedimenti impugnati sopra indicati, almeno limitatamente alla posizione del ricorrente, previa assegnazione dei punteggi corretti, reintegrare lo stesso ricorrente in posizione utile in graduatoria.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

#### DOMANDA DI SOSPENSIVA

Le ragioni sopra espresse dimostrano in maniera inconfutabile l'esistenza del *fumus bonj juris*. Da un lato, infatti, si è dianzi dimostrato che l'Amministrazione ha errato più volte nella attribuzione dei punteggi spettanti all'odierno ricorrente.

Ha ammesso allo scrutinio de quo un funzionario Priori altrimenti non scrutinabile per termini di legge.

Ha omesso di attribuire punti allo stesso spettanti ed in particolare ha mantenuto dal 2010 una posizione ostativa alla progressione in carriera del DVD Corsaro e cioè da quando nel 2010 ha ridotto in modo improprio ed irregolare il punteggio della categoria VB della Potenzialità di sviluppo professionale da SETTE a QUATTRO e mantenendo tale punteggio a valori più bassi di quello del 2009 fino all'ultimo scrutinio di che trattasi.

Ha mantenuto fermo allo scrutinio dell'anno 2019 il punteggio della categoria VB della Potenzialità di sviluppo professionale mentre nel contempo lo ha sensibilmente e discriminativamente aumentato a tutti gli scrutinati compresi i controinteressati DVD Bonfiglio e Priori.

Ha negato l'attribuzione di punteggio a specifici riconoscimenti di Elogio ricevuti dal DVD Corsaro.

Ha negato l'attribuzione di punteggio su numerosi atti propri del DVD Corsaro nella categoria III C e categoria 5A1 a fronte di identici documenti prodotti dallo stesso e da altri DVD ammessi alla dirigenza.

Ha attribuito punteggi non dovuti ed aggiuntivi agli altri due concorrenti controinteressati DVD Bonfiglio e Priori.

Tutto quanto sopra, nonostante svariate sollecitazioni avanzate in autotutela da parte del ricorrente trincerandosi in maniera del tutto inaccettabile, ha omesso di agire in autotutela riformulando punteggi e, quindi, anche posizioni in graduatoria.

Altrettanto evidente è il danno grave ed irreparabile.

Solo allorchè il TAR, con decisione veloce, assunta in Camera di Consiglio, provvederà a sospendere gli effetti della graduatoria formulata il 28.07.2020, il ricorrente potrà avere un sostanziale risultato positivo in quanto potrà partecipare al corso di formazione già iniziato. Ciò invece diventerebbe incompatibile con i tempi della decisione di merito che si dilungherà in tempi ben più lunghi.

Pertanto,

SI CHIEDE

Voglia il sig. Presidente fissare, con celerità, la data dell'udienza in Camera di Consiglio, per la trattazione della presente richiesta di sospensiva.

Si dichiara che per il presente giudizio non va corrisposto il Contributo Unificato trattandosi di pubblico impiego.

*Reggio Calabria li 24.10.2020*

Avv. Lorenzo Fasci

.....